



PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

EDITTO

È urgente finirli co' briganti.

A tal fine dovranno essere osservate le seguenti disposizioni :

1.° Saranno formati, in ogni Comune, nel termine di giorni cinque, dai Sindaci e Comandanti le Guardie Nazionali, due elenchi; UNO di tutti coloro che facessero parte delle bande brigantesche, o ne fossero fautori, conniventi, mantengoli, o corrispondenti in qualunque modo; L' ALTRO di tutte le persone assenti dal rispettivo Comune senza uno scopo conosciuto.

2.° Tali elenchi saranno immediatamente trasmessi al Prefetto, ai Sottoprefetti, al Comando militare della provincia, ed al Maggiore Comandante i RR. Carabinieri in Lecce.

3.° Dopo tale trasmissione saranno tosto messe in movimento tutte le Guardie Nazionali. Forti drappelli di esse percorreranno, senza altra formalità, il territorio di ciascun comune, alternando il servizio a metà per giorno, dando la caccia ai briganti, e tenendosi in diretta comunicazione tra loro e col Colonnello Marchetti Comandante le colonne mobili di fanteria in Taranto, com'è detto nella circolare 21 corrente.

4.° Nelle quali perlustrazioni i Comandanti le G. N. potranno passare dal territorio di un comune all'altro senza preventiva autorizzazione del Prefetto, e le Amministrazioni municipali dei comuni più minacciati potranno, sia con mezzi proprii, sia facendo contribuire con sottoscrizioni volontarie i proprietari, sia in altro miglior modo, venire in aiuto ai militi stanchi o meno agiati.

5.° Qualora oltre codesto servizio di perlustrazione occorresse il servizio di distaccoamento, questo sarà ordinato dal Prefetto o Sottoprefetto, e remunerato dallo Stato colle solite competenze.

6.° Accadendo il caso che più drappelli o distaccamenti abbiano ad agire uniti, ne assumerà il comando l'uffiziale superiore di grado, ed a parità di gradi il più anziano di età.

7.° Contemporaneamente sarà proceduto all'arresto e perquisizione:

- a) dei complici, ricettatori, e fautori dei briganti;
- b) dei ladri, oziosi, e vagabondi d'ogni genere;
- c) dei refrattari e sbandati;
- d) dei portatori e detentori di armi senza licenza;
- e) dei parenti dei briganti fino al terzo grado civile, salvo che quattro probi cittadini non ne garantissero la buona condotta;
- f) dei propagatori di falsi allarmi e di false notizie;
- g) di coloro che essendosi assentati dal comune vi ritornassero senza giustificare il motivo dell'assenza.

8.° Potranno essere anche arrestati e perquisiti tutti coloro che, senza essere fautori o spie provate dei briganti, fossero nondimeno reputati tali dalla concorde opinione pubblica, o promuovessero e consigliassero occultamente la disubbidienza agli ordini che l'Autorità abbia emanati pel brigantaggio. In tali casi però la misura dell'arresto e della perquisizione dovrà essere o direttamente ordinata dal Prefetto, o deliberata di comune accordo tra il Sindaco, il Comandante la G. N., e il capo-stazione dei RR. Carabinieri (dove vi sia), i quali, appena l'avranno eseguita, ne faranno rapporto al Prefetto istesso.

9.° Simile disposizione varrà pel Clero regolare ed irregolare, che sarà diligentemente sorvegliato.

10.° I briganti che volontariamente si presentassero saranno raccomandati alla clemenza Sovrana.

11.° Nei comuni più minacciati saranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti:

- a) vietarsi a ciascuno uscir di paese durante la notte, e portare il giorno viveri in campagna oltre la quantità necessaria allo stretto bisogno proprio;
- b) impedire che massari, coloni, lavoratori, domestici e simili vadano o si trattengano alla campagna senza essere muniti di una carta di sicurezza rilasciata dal Sindaco, e coi debiti connotati;
- c) chiudersi e murarsi, a spese dei proprietari, le masserie e case di campagna, vuotandole di ogni prodotto, commestibile e foraggio, e trasportando il bestiame in luoghi dove sia meno esposto ad essere depredato;
- d) astringere i proprietari che a ciò si rifiutassero con mezzi amministrativi e spediti;
- e) permettere e soltanto di ritenere le masserie aperte a quei proprietari che si obbligassero farle custodire da una guardia stabile non minore di dieci uomini.

12.° È data ampia facoltà ai Comandanti le G. N. d'inflettere, indipendentemente dai Consigli di disciplina degli uffiziali e militi che ricusassero di obbidire alla chiamata, le pene sancite dall'art. 118 legge 4 maggio 1818, oltre la privazione del grado, il disarmo e la cancellazione dalla matricola.

13.° Sarà inflitta la sospensione, o provocata la esonerazione, secondo i casi, dei Delegati, Sindaci, e impiegati civili, municipali, ed ecclesiastici che non eseguissero le presenti disposizioni, o si rifiutassero senza motivo legittimo a prestare il servizio richiesto.

14.° Queste misure generali potranno, sulla proposta dei Sindaci e Comandanti le G. N., venir modificate dal Prefetto a seconda le circostanze speciali dei luoghi e delle popolazioni.

I quali provvedimenti forse ripugnano alla civiltà dei tempi. Ma alla civiltà dei tempi non ripugnano ancora le rapine e le uccisioni del brigantaggio?

A mali straordinari, straordinari rimedi.

Salvare la patria e tutelare la sicurezza delle persone e degli averi è il primo di tutti i doveri.

I buoni cittadini non avranno nulla di che sgomentarsi; soltanto avranno di che temere i tristi e malvagi uomini, cupidi del sangue e della roba delle onorate famiglie.

Lecce 23 Ottobre 1862.

IL PREFETTO
G. GEMELLI

PROVINCIA DI LECCE

LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO

Nelle tornate del 18 giugno, 6 luglio, 5 agosto, ed 11 settembre 1863, deliberava quanto appresso.

1. Per la famigerata disfatta della banda Pizzichicchio, e Trincherà, avvenuta nel 16 giugno ultimo, accordava agli seguenti militi della G. N. di Massafra in premio della loro bravura, cioè a Nicola Perrone di Laterza L. 100, a Domenico Carbotti di Massafra L. 60, a Ciro Motolese di Grottaglie L. 60, a due altri militi di Grottaglie L. 80, a nove militi di Massafra L. 40 per ciascuno. Totale L. 560.

2. A 17 militi della G. N. di Ostuni in premio del valore per la uccisione del brigante Pasquale Elia di Ceglie, e per la cattura dell'altro Cosimo Polagnino L. 600.

3. A Carmela Conti e sei figli di Martina per la uccisione del marito e padre rispettivo Francesco Piccoli crudelmente massacrato il di 27 dicembre 1862 L. 400.

4. Ad Agata Cannalire di Martina, e due figli per la uccisione del marito, e padre rispettivo Vito Domenico Galiano, avvenuta il 31 Dicembre 1862 L. 300.

5. A Francesca Salamina di Castellaneta per la uccisione del figlio Raffaele Conserva, avvenuta per mano dei briganti la sera del 16 ottobre 1862 L. 300.

6. A Rosa Sbvaglia di Manduria per la uccisione del marito Agostino Scialpi, avvenuta per mano dei briganti la sera del 10 ottobre 1862 L. 200.

7. A persona che vuol restare segreta, e che si è cooperata per la presentazione del brigante d'Ippolito di Novoli L. 100.

8. A Michele Pirro di Martina, milite di quella G. N. aggredito a 13 giugno 1863, e ferito dai briganti, restando inabile al lavoro L. 100.

9. A Teresa Catamero di anni 5 del comune di S. Vito già orfana di madre, a cui venne ucciso dai briganti il padre Michele a 21 novembre 1862 L. 200.

10. A Tommaso Polito di Erchie per l'avvenuta uccisione del figlio Cappuccino sotto Grottaglie L. 100.

11. A 13 militi di Taviano per aver catturato un brigante, ed un renitente di leva a 5 aprile 1863 L. 300.

12. A Giuseppe Guglielmi di Martina che lodevolmente si è cooperato per la presentazione di due briganti L. 200.

13. A 41 militi della G. N. di Martina per l'arresto di un brigante, e due manutengoli L. 200.

14. A Giuseppe Domenico Giuliani di Martina che con esimio valore uccideva il brigante Vincenzo Tagliente, ed altro gravemente feriva, e pel danno di 30 capre a lui bruciate L. 600.

15. A Donato Bruno di Martina, aggredito la sera del 6 gennaio 1853 dai briganti, e ferito con storpio L. 150.

16. A Francesco Bracciale di Ginosa per importanti servizi resi L. 100.

17. A sei militi della G. N. di Manduria per la cattura del brigante Francesco Mazzeo, fratello del noto Pizzichicchio di S. Marzano L. 200.

18. A Gaetano Mazzeo di Veglie per danni ricevuti dal brigantaggio, e per servizi prestati contro del medesimo lire 120.

Essendo stato vietato alle milizie stanzianti ricevere gratificazioni, la Commissione alli sempre prodi Carabinieri, ed alli loro Comandanti; alla brava Cavalleria Salluzzo, ed all'indomabile valore della truppa di linea, retribuisce la benemerenzza della Patria. Lecce 5 Ottobre 1863.

Visto — Il Prefetto
F. MURGA.

Il Presidente
FRANCESCO ZACCARIA
Il Segretario Tommaso Martini

COMANDO GENERALE
DELLE TRUPPE
PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO
NELLE PROVINCE DI
TERRA DI LAVOIO, AQUILA, MOLISE, BENEVENTO, SALERNO,
AVELLINO E BASILICATA

—
Circulari N. 155

UNIONE
ALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE
DEL RE
VITTORIO EMANUELE II.

Si
Viterbo 1. Novembre 1860
Stefano Roncelliani